

Alla ricerca del fondamento dell'interpretazione conforme *

di Antonio Ruggeri

SOMMARIO: 1. Interpretazione *conforme*, *compatibile*, *orientata*. – 2. Il modo corrente di vedere il fondamento dell'interpretazione conforme: *la validità fonda e condiziona la conformità*, ovverosia (e più in generale) *la teoria delle fonti fonda e condiziona la teoria dell'interpretazione*. – 3. Le basi della dottrina dell'interpretazione conforme: apprestate, *al piano teorico*, dall'idea risalente del carattere "onnipotente" della Costituzione e, *al piano metodico*, dall'ispirazione formale-astratta delle ricostruzioni correnti dell'ordine delle fonti. – 4. Una verifica critica dei modi usuali di guardare alla Costituzione e ai rapporti tra gli ordinamenti, sul terreno del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali, laddove appare in larga parte artificioso discorrere di *separazione* tra fonti ovvero di *ordini di precedenza* tra le stesse, a fronte della naturale vocazione dei materiali normativi riguardanti i diritti stessi a reciprocamente *integrarsi* e *sorreggersi* nelle pratiche interpretative. – 5. La riduzione ad unità delle interpretazioni conformi nel circolo ermeneutico e l'orientamento impresso alle dinamiche interne a quest'ultimo dal valore "supercostituzionale" della dignità della persona umana.

1. Interpretazione conforme, compatibile, orientata

Toccherò, in questo mio rapido intervento, un solo punto, evocato dal titolo dato a questa riflessione, peraltro legato a filo doppio ad altri punti, specificamente concernenti l'ordine o il rapporto tra le varie specie d'interpretazione conforme (a Costituzione, a diritto internazionale, a diritto comunitario), nonché i limiti segnati al loro svolgimento, tutti componenti una trama unitaria, così come unitario è il fenomeno qui riguardato, pur laddove fatto oggetto di osservazione da angoli visuali diversi e per esigenze ricostruttive parimenti diverse.

La questione cui ora farò riferimento si pone, tuttavia, come preliminare ad ogni altra in relazione al tema di cui siamo oggi chiamati a discutere, coinvolgendo peraltro *in nuce* formidabili questioni di teoria della Costituzione, che qui ovviamente saranno solo sfiorate ma che, nondimeno, richiedono di essere tenute costantemente presenti, a pena di far poggiare l'analisi su basi assai gracili o, diciamo pure, inconsistenti, pervenendo quindi ad esiti essi pure privi di solido fondamento.

Si pone un problema preliminare di nomenclatura, che poi – come sempre – è di sostanza e di forma assieme.

Suggerisco di distinguere l'interpretazione "*conforme*" (propriamente detta) dall'i. "*compatibile*" e dall'i. "*orientata*".

Le prime due accezioni evocano un'antica (e, però, tuttora in modo insoddisfacente risolta) questione di teoria della Costituzione, con riferimento cioè alla *natura* del vincolo discendente dalla Costituzione stessa a carico della legge (e degli atti di normazione in genere) da un lato, delle pratiche applicative (specie giudiziali ed amministrative) dall'altro. La formula della "*conformità*" – come si è fatto in altri luoghi notare – parrebbe invero rendere l'idea del carattere *positivo* del vincolo stesso, in linea dunque con quella concezione "programmatica" di Costituzione che, pur se finemente argomentata¹, non è tuttavia riuscita a farsi largo ed a riscuotere i favori della maggiore dottrina. La formula

* Intervento al Convegno del Gruppo di Pisa su *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Milano 6 e 7 giugno 2008.

¹ Il riferimento è ovviamente, in primo luogo, a F. MODUGNO, *L'invalidità della legge*, I, *Teoria della Costituzione e parametro del giudizio costituzionale*, e II, *Teoria dell'atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale*, Milano 1970 e *Legge (vizi della)*, in *Enc. dir.*, XXIII (1973), 1000 ss., spec. 1031 ss. Il chiaro A. ha, ancora di recente, avuto modo di precisare il suo pensiero sul punto in *La posizione e il ruolo della legge statale nell'ordinamento italiano*, in www.issirfa.cnr.it, nonché in *La funzione legislativa, oggi*, a cura di M. Ruotolo, Napoli 2007, 3 ss.

della “*compatibilità*” è, invece, ad un tempo diversa e più ampia, ora comprendendo (e non già, dunque, escludendo) la prima accezione ed ora, però, specificamente riferendosi ad un’idea “*negativa*” del vincolo costituzionale: un’idea che, come pure tutti sanno, seguita ad essere largamente diffusa e dotata di solido appoggio teorico e che si rifà, con non secondari adattamenti, ad una risalente rappresentazione della legge quale atto politico per antonomasia, non più – è vero – “*onnipotente*” (come, invece, lo si considerava al tempo degli ordinamenti liberali) e, tuttavia, libero di autodeterminarsi in sommo grado, col solo limite costituito dall’obbligo sullo stesso gravante di doversi mantenere entro una “*cornice*” costituzionale peraltro forgiata in modo tale da rimettere all’atto medesimo spazi particolarmente estesi per la propria affermazione.

Senza stare ora a riprendere neppure i termini essenziali di una questione specie un tempo particolarmente vessata e, comunque, assai nota, mi limito qui a confermare quanto ho avuto modo di dire in altre occasioni², essere cioè entrambe le rappresentazioni teoriche appena richiamate troppo rigide e schematiche, come tali parziali ed anzi distorsive nei riguardi di una realtà costituzionale internamente articolata e composita, che vede cioè avvalorate ora l’una, ora l’altra, ora tutte e due assieme le ricostruzioni succintamente esposte, in ragione della struttura nomologica degli enunciati costituzionali, dei modi (peraltro, assai vari) della loro composizione in sistema, dell’incidenza esercitata in ordine alla loro incessante rigenerazione semantica dal contesto storico-positivo in cui si calano ed operano. Non la Costituzione, insomma, ma piuttosto questa o quella sua disposizione si esprime in termini tali da sollecitare l’avvento di interpretazioni ora *conformi* ed ora invece *compatibili*, nel senso appena indicato.

Con questa generale avvertenza, solo per comodità espositiva faccio dunque mia la stipulazione linguistica comunemente accolta e discorro pertanto qui, in modo indistinto, di interpretazione “*conforme*”; altrimenti, mi troverei costretto a continue, defatiganti precisazioni e ad usi “*alternativi*”, ragionando ora dell’una ed ora dell’altra specie d’interpretazione, a seconda dei casi. Tra l’altro, non intendendo adesso spingermi in analisi di merito, con riguardo alle non poche questioni fatte oggetto delle dense ed argomentate relazioni illustrate al nostro Convegno o ad altre questioni ancora non trattate, posso considerarmi qui sgravato dell’onere di verificare se, in relazione alle stesse, sia maggiormente appropriato l’uso di questo o quel termine. E, invero, per una stessa questione, a seconda del parametro di volta in volta evocato in campo e, per uno stesso parametro, a seconda dell’oggetto, dei modi con cui questo è riportato a quello e, ancora, a seconda delle condizioni complessive di contesto (normativo e non), dovrebbe farsi luogo a precisazioni linguistiche frutto di analisi che, di tutta evidenza, non possono qui essere in modo adeguato svolte.

L’interpretazione “*orientata*”, poi, per come io la vedo, può portare alla prima ovvero alla seconda delle accezioni sopra indicate, a conti fatti risolvendosi nell’una o nell’altra, come pure però può determinarne non secondarie correzioni, persino il sostanziale ribaltamento. Diciamo che è una sorta di *interpretazione-“contenitore”*, apparentemente *neutra* e, perciò, buona a tutti gli usi, e, tuttavia, forse, proprio quella maggiormente puntuale, idonea a condurre ad esiti ricostruttivi apprezzabili, secondo quanto si tenterà subito appresso di mostrare.

² Ad es., in *La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi*, in *Dir. soc.*, 1/2007, 1 ss. Sui vari modi d’intendere la discrezionalità del legislatore, tra gli scritti ultimamente apparsi, A. SPERTI, *La discrezionalità del legislatore*, in AA.VV., *L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello*, a cura di R. Romboli, Napoli 2006, 625 ss.; R. BASILE, *Le decisioni di manifesta inammissibilità e infondatezza per rispetto della discrezionalità del legislatore*, in AA.VV., *La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale*, a mia cura, Napoli 2006, 437 ss.; P. COSTANZO, *Legislatore e Corte costituzionale*, in AA.VV., *50 años de Corte Constitucional italiana 25 años de Tribunal Constitucional español*, a cura di M. Revenga Sánchez - E. Pajares Montolio - J. Rodríguez-Drincourt, Madrid 2007, 31 ss.

Per un verso, l'interpretazione "orientata" può, come si diceva, considerarsi sostanzialmente equivalente alle altre (e, segnatamente, secondo linguaggio corrente, a quella "conforme"). La "conformità", infatti, possiede ed esprime una duplice valenza, *descrittiva* e *prescrittiva* assieme: designa un *facere* tendente ad uno scopo, che naturalmente può (come pure, però, può non) essere raggiunto. In ciò sta, invero, come si sa, l'"orientamento" dell'interpretazione, sia che poi quest'ultima si risolva nella constatazione dell'impossibilità del conseguimento del fine e sia pure che il fine stesso venga invece centrato, tanto nel senso della "conformità" che in quello della "compatibilità".

Per un altro verso, però, l'"orientamento" designa un percorso che il processo ermeneutico è sollecitato (diciamo meglio, *tenuto*) a compiere per giungere in modo adeguato alla propria maturazione ed affermazione, un percorso che non si svolge in un solo verso (per semplificare al massimo: dalla legge alla Costituzione o ad altre fonti ancora³) ma che intraprende *simultaneamente* (e non *consecutivamente* o, peggio, *alternativamente*) più itinerari, fino ad avvolgersi in se stesso, componendo un cerchio perfetto, *virtuoso* e non *vizioso*. Un orientamento che è ormai provato esser *bidirezionale*, portando non solo la legge (*rectius*, i suoi interpreti) a volgersi alla Costituzione ma anche questa a quella, onde attingere da essa i materiali necessari alla propria inesausta rigenerazione semantica.

Naturalmente, il rischio dello snaturamento del circolo e della sua commutazione da virtuoso in vizioso è sempre incombente: si tratta, dunque, di stabilire qual è la misura giusta, *ragionevole*, entro cui l'alimentazione della Costituzione dalla legge deve contenersi, senza che per ciò si smarrisca la funzione propria della prima quale parametro della seconda. Anche però l'alimentazione della legge dalla Costituzione va incontro a limiti (nuovamente, di *ragionevolezza*), che poi – come tutti fanno – sono gli stessi che segnano i confini dell'interpretazione *tout court*, superati i quali la stessa si converte in una forma surrettizia, ancorché più o meno abilmente mascherata, di produzione normativa.

Non c'è differenza alcuna di qualità o, diciamo pure, di statuto teorico tra le due specie d'interpretazione ora poste rapidamente a raffronto. La loro stessa distinzione, peraltro, si rivela fortemente problematica o, diciamo pure, artificiosa, proprio per il fatto di prendere corpo in una struttura di forma circolare: nell'interpretazione della Costituzione c'è già, *in nuce*, anche l'interpretazione della legge, e – naturalmente – viceversa. La qual cosa, poi, per la sua parte dimostra esser ugualmente problematico predicare – come molti, invece, inclinano a fare – una (supposta) *specificità* dell'interpretazione costituzionale rispetto a quella legislativa⁴. Non che – sia chiaro – le due specie d'interpretazione possano essere in tutto e per tutto appiattite: ciò che, infatti, le rende ad ogni buon conto (e seppur solo in parte) diverse è il modo di essere del linguaggio, rispettivamente proprio della Costituzione e della legge, sia per *come* alcune cose sono dette e sia pure (ed anzi soprattutto) per *ciò* che è detto, e dunque il modo con cui il linguaggio stesso si apre e si fa complessivamente "impressionare" da materiali in genere extratestuali, segnatamente da regole di altra natura e fattura dotate di varia capacità d'incidenza sui processi interpretativi⁵.

³ ... e, segnatamente, al diritto internazionale e comunitario. D'ora innanzi, tuttavia, per scorrevolezza dell'esposizione, non menzionerò espressamente le fonti diverse dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, se non laddove il riferimento alle stesse abbia una sua peculiare giustificazione.

⁴ Sulla questione, di recente (e variamente), R. GUASTINI, *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1/2006, 743 ss., spec. 768 ss.; AA.VV., *Interpretazione costituzionale*, a cura di G. Azzariti, Torino 2007 (ed *ivi*, part., i punti di vista di F. Modugno e A. Pace) e AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, t. 1, *La Corte costituzionale nella costruzione dell'ordinamento attuale. Principi fondamentali*, I, Napoli 2007. Se n'è, infine, discusso anche in occasione del nostro Convegno.

⁵ Particolarmente marcato, come si sa, seppure non sempre ugualmente vistoso, il segno lasciato dalle *regolarità* della politica sulle *regole* giuridiche, specie appunto su quelle costituzionali.

La stessa “interpretazione costituzionale” – se ci si pensa – costituisce una formula approssimativa o, diciamo pure, rozza, dovendosi quanto meno distinguere tra un’*interpretazione della Costituzione* ed un’*interpretazione... costituzionale* (nel senso di riferita a leggi costituzionali o di revisione costituzionale), se non altro – come si è tentato di mostrare meglio altrove⁶ – per il diverso *preorientamento* che le connota: delle leggi approvate con le procedure dell’art. 138, quali atti espressivi di potere costituito (e non costituente), può infatti mettersi in ogni tempo in discussione la validità (e l’interprete, ovviamente, deve tener conto di siffatta eventualità), diversamente – com’è chiaro – dagli enunciati iscritti dalla mano del Costituente, che potranno, sì, considerarsi col tempo *inopportuni* ma non, appunto, *invalidi*.

Tutto ciò posto, rimane innegabile il fatto che la struttura degli enunciati, *quale che sia la fonte che li contiene*, si presenta aperta, sia *verso l’alto* che *verso il basso*, volendo ora ricorrere ad una metafora in uso, per quanto essa pure non poco discutibile; e il vero è che le fonti sono, sì, meritevoli di essere considerate come *distinte*, sotto ogni riguardo (della forma, della natura giuridica, della forza o degli effetti, del regime complessivo), ma sono pure, allo stesso tempo, *integrate*, appunto nei fatti interpretativi e per gli esiti cui per il loro tramite è dato pervenire.

2. *Il modo corrente di vedere il fondamento dell’interpretazione conforme*: la validità fonda e condiziona la conformità, *ovverosia (e più in generale)* la teoria delle fonti fonda e condiziona la teoria dell’interpretazione

Le notazioni appena svolte aiutano a rivedere sotto la giusta luce la questione qui fatta oggetto di esame.

Che l’interpretazione della legge debba essere *verfassungskonforme* non si dubita più da nessuno⁷, pur avvertendosi dei rischi che può far correre un uso non vigilato della stessa; e così pure per l’interpretazione conforme a diritto internazionale ed a diritto comunitario (dove, anzi, l’avvertenza suddetta è, con particolare vigore ed insistenza, prospettata)⁸. Ci si chiede piuttosto se l’interpretazione debba essere conforme a *Carte* ovvero a *Corti* o, diciamo meglio, in che misura alle une ed alle altre. Ancora non molto tempo addietro, nelle due pronunzie “gemelle” – come sono state efficacemente chiamate – del 2007 relative alla CEDU, non si è celata una netta propensione più verso il secondo che il primo corno dell’alternativa (particolarmente sottolineato, come si sa, il significato degli indirizzi interpretativi affermatasi a Strasburgo). La cosa ha, peraltro, una pronta spiegazione: nel rimarcare il ruolo della giurisprudenza EDU, in fondo la Consulta ha difeso... *se stessa*, patrocinato cioè la tesi volta ad accreditare il carattere “quasi autentico” delle interpretazioni delle Corti supreme, certo pur sempre bisognose di verifiche e, se del caso, di progressive, anche corpose correzioni ed integrazioni e, tuttavia, accreditate come quelle naturalmente espressive del genuino significato delle Carte che stanno a base degli ordinamenti di appartenenza.

⁶ V., dunque, il mio *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale*, cit., 215 ss.

⁷ ... mentre si discute, come si sa, animatamente circa i comportamenti conseguenti all’accertamento (specie da parte dei giudici), accanto alla possibilità di interpretazione conforme, di interpretazione difforme: nel qual ultimo caso molti vorrebbero che si batta la via del ricorso al giudice delle leggi (in argomento, per tutti, G. SORRENTI, *L’interpretazione conforme a Costituzione*, Milano 2006). Un’ipotesi, questa, che tuttavia può essere revocata in dubbio, già nelle sue stesse premesse, ragionando nel senso che la seconda interpretazione sarebbe in tesi “sbagliata” (e non dovrebbe, anzi, neppure essere astrattamente presa in considerazione), una volta acclarata la presenza della prima.

⁸ Pressanti inviti alla cautela sono in M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”*, in www.federalismi.it, 16/2007 e M. RUOTOLO, *Alcuni eccessi nell’uso della “interpretazione conforme a...”*, in *Giur. cost.*, 2/2007, 1206 ss.

Dietro, poi, i termini dell'alternativa suddetta – se ci si pensa – sta l'antica, ininterrotta oscillazione culturale tra positivismo e realismo giuridico.

Le Corti non si stancano di dichiarare di essere all'esclusivo servizio delle Carte, di dar voce cioè ai principi ed alle norme in genere da queste ospitati e per il loro tramite espressi: non potrebbero, d'altronde, fare diversamente, se non col costo di delegittimarsi senza riparo⁹. Nessuno, tuttavia, è così ingenuo da non credere che, in aggiunta ai casi in cui le Carte si specchiano fedelmente nelle Corti, ve ne sono molti altri in cui l'immagine appare fortemente deformata, sino a divenire a conti fatti irriconoscibile. Ed è francamente singolare che si sia prestata (e si seguiti a prestare) particolare attenzione alle manipolazioni dell'oggetto dei giudizi di costituzionalità, trascurando il dato elementare, di frequente riscontro nell'esperienza, costituito da accentuate, ancorché non sempre ugualmente vistose, manipolazioni del parametro¹⁰.

Non è, ad ogni buon conto, affatto agevole, per quanto di notevole pratico rilievo, stabilire fino a che punto regga l'equazione tra l'*interpretazione conforme alle Carte* e l'*interpretazione conforme alle Corti*. Sempre incombente è infatti il rischio di pervenire a rappresentazioni eccessivamente schematiche e semplificanti rispetto ad una realtà assai più complessa ed internamente articolata. D'altro canto, così come appare forzoso separare in modo netto l'interpretazione della Costituzione dall'interpretazione della legge, è parimenti artificioso, quanto meno in molti casi, separare l'interpretazione della Corte costituzionale dall'interpretazione dei giudici comuni, per un verso, e dall'interpretazione dei giudici sovranazionali, per un altro verso.

Certo, nessuno dubita che alcune differenze, alle volte particolarmente marcate, sia di singole pronunzie che d'interi indirizzi, vi siano state e vi siano (anche in occasione dei nostri lavori, sono stati rammentati casi ormai di scuola)¹¹, così come, all'inverso, non sono mancati gli espliciti richiami fatti dall'una all'altra giurisprudenza, specie a sostegno di cambi più o meno bruschi di indirizzo (un solo esempio per tutti: il riferimento a Lussemburgo posto a base di Corte cost. n. 170 dell'84).

Non è questo, dunque, il punto.

Solo che scavando a fondo negli orientamenti manifestati da questo o quel giudice e rivedendone in filigrana i passaggi argomentativi di maggior rilievo, ci si accorge subito della pratica impossibilità di stabilire chi più ha dato e chi più ricevuto dagli altri. Il patrimonio culturale si arricchisce e senza sosta rinnova attraverso apporti plurimi per provenienza e complessiva conformazione, ai quali ovviamente non è estranea la dottrina, essa pure idonea a variamente concorrere al rifacimento del patrimonio stesso.

Così stando le cose, viene assai arduo accedere alla tesi corrente in ordine al fondamento dell'interpretazione conforme¹², che a mio modo di vedere appare instabile

⁹ Trattasi di un punto ormai fermo, acclarato con dovizia di argomenti dalle più raffinate indagini sulla motivazione delle pronunzie del giudice delle leggi e degli altri giudici, anche sovranazionali. Con riferimento alla nostra Corte, v., per tutti, AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a mia cura, Torino 1994 e A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano 1996.

¹⁰ In argomento, per tutti, AA.VV., *Il parametro nel sindacato di legittimità costituzionale delle leggi*, a cura di G. Pitruzzella - F. Teresi - G. Verde, Torino 2000.

¹¹ Ancora non molto tempo addietro, peraltro, si è fatto il punto sui travagliati, oscillanti rapporti tra la Corte costituzionale e i giudici comuni (con in testa, ovviamente, la Cassazione): v., dunque, G. CAMPANELLI, *Incontri e scontri tra Corte suprema e Corte costituzionale in Italia e Spagna*, Torino 2005. Utili indicazioni possono, poi, aversi da R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; AA.VV., «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Napoli 2006, nonché dall'indagine coordinata, per conto della Corte costituzionale, da E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali*, disponibile anche in supporto informatico, e, da ultimo, anche da molti interventi al nostro Convegno.

¹² ... a riguardo del quale v., nuovamente e per tutti, il denso ed argomentato studio monografico di G. SORRENTI, sopra richiamato, dove nondimeno la questione è ambientata in un contesto teorico diversamente orientato da

proprio nelle premesse metodiche da cui muove, prima ancora che negli esiti teorico-ricostruttivi cui perviene. Premesse alle volte non esplicitate ma, appunto, ugualmente considerate indiscutibili e che, a conti fatti, consistono nell'ambientare la questione al piano della *teoria delle fonti* (o, diciamo meglio, di una *certa* teoria delle fonti¹³), piuttosto che al piano suo proprio della *teoria dell'interpretazione*.

Perché l'interpretazione della legge è tenuta ad orientarsi verso la Costituzione? È semplice, si dice: perché la Costituzione è sovraordinata gerarchicamente alla legge, anzi è la fonte di tutte le fonti, che attorno ad essa ruotano, come i pianeti rispetto al sole, traendone luce ed alimento. E ancora: perché l'interpretazione della legge deve "conformarsi" al diritto internazionale ed al diritto comunitario? Nuovamente, si torna a dire, perché l'uno e l'altro diritto, in virtù della "copertura" che vi offre la Costituzione, occupano un "posto" comunque non eguale a quello della legge.

Non importa, ovviamente, ridiscutere ora se i rapporti interordinamentali sono di *separazione* ovvero di *gerarchia*¹⁴; importa solo il vincolo di "conformazione" gravante sulla legge.

Si spiega in questa luce il frequente richiamo fatto in dottrina al nuovo primo comma dell'art. 117. Il vincolo della osservanza (oltre che della Costituzione) del diritto internazionale e comunitario, gravante sulla legge, naturalmente scivola e si converte in un vincolo per gli interpreti della legge stessa, specie di coloro che sono chiamati a darvi applicazione. Non fa da ostacolo alla conversione suddetta la circostanza per cui il disposto ora richiamato si ferma alla sola imposizione del limite al legislatore, nulla in realtà stabilendo a riguardo delle tecniche di risoluzione delle antinomie e, prima ancora, delle tecniche interpretative. Il principio di legalità, cui sono obbligati a prestare ossequio sia i giudici che gli amministratori, fa sì che ogni limite direttamente posto a carico della legge ridondi in limite per gli esecutori della legge stessa.

D'altro canto, con specifico riferimento ora ai rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, *con o senza l'art. 117*, la "non applicazione" delle norme nazionali incompatibili con norme comunitarie poteva (e può), secondo l'indirizzo teorico ormai invalso e tradottosi in "diritto vivente", farsi discendere dall'art. 11 cost., e cioè da una norma costituzionale (e che norma!) di "copertura" delle norme sovranazionali, grazie alla quale queste ultime vengono di fatto a godere di un trattamento "paracostituzionale" – come a me piace chiamarlo¹⁵ –, tanto da essere abilitate a derogare allo stesso quadro costituzionale, col solo limite¹⁶ costituito dal rispetto dei principi-valori fondamentali dell'ordinamento interno¹⁷.

Così, dunque, ambientata la questione, rinvenire i modi di essere ed i confini dell'interpretazione conforme è assai facile, quanto meno lo è sul piano teorico-astratto,

quello qui accolto.

¹³ ... d'ispirazione formale-astratta, nella quale peraltro da tempo non mi riconosco più, secondo quanto qui pure avrò modo, per taluni aspetti, di precisare in seguito.

¹⁴ Tra l'altro, la prima, ammesso che davvero si abbia, si risolve, a mia opinione, interamente nella seconda, tant'è che, in un caso e nell'altro, la qualifica è della *invalidità* dell'atto interno irrispettoso del diritto di origine esterna, per quanto l'invalidità stessa possa poi portare all'attivazione di meccanismi riparatori diversi, determinando ora l'annullamento ed ora invece la "non applicazione" della norma acclarata come invalida. Più in genere, che il canone ordinatore della competenza, in forza della comune ed eguale soggezione delle fonti cui si applica alla Costituzione, possa, concettualmente ed operativamente, essere riportato al canone della gerarchia si tenta di argomentare nel mio *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino 2005, 59 ss., spec. 66 ss.

¹⁵ V., nuovamente, la mia *op. ult. cit.*, 209 ss., spec. 215 ss.

¹⁶ ...sul quale, peraltro, si avrà modo di tornare anche più avanti.

¹⁷ Adopero qui in modo promiscuo ed indistinto i termini *principi* e *valori*, attorno ai quali è venuta – come si sa – formandosi una rete particolarmente fitta di studi di vario orientamento, non foss'altro che per il fatto che i secondi acquistano rilievo nell'esperienza giuridica per il tramite dei primi (approfondimenti al riguardo, di recente, in A. LONGO, *I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi*, Napoli 2007, spec. 136 ss. e 357 ss., ma *passim*).

mentre seguita ad essere non poco problematico ed incerto nella pratica. Ad es., l'interpretazione della legge conforme al diritto internazionale viene a prendere forma in una serie di "varianti", in ragione degli esiti ricostruttivi offerti dalla teoria delle fonti (seguito a dire: da una *certa* teoria delle fonti).

A stare all'ordine di idee ora fissato, l'interpretazione della legge conforme a norme pattizie è subordinata alla previa verifica dell'attitudine delle norme stesse a porsi a parametro della validità delle prime, in quanto in tutto rispettose delle norme costituzionali¹⁸.

La validità (del parametro) è, dunque, condizione della "conformità" (dell'oggetto). E questo schema può riprodursi a cascata ai vari livelli di esperienza e con riferimento ad ogni specie di relazione internormativa. Ad es., la conclusione appena richiamata non vale – come si sa – per l'interpretazione della legge orientata verso il Concordato con la Chiesa o verso il diritto comunitario o, ancora, verso lo stesso diritto internazionale non pattizio, in virtù della "copertura" offerta dai principi fondamentali di cui agli artt. 7, 11 e 10, l.c., alle fonti suddette, dotate secondo dottrina e giurisprudenza corrente di quella forza "paracostituzionale" di cui si è sopra detto. E, tuttavia, la circostanza per cui anche tali fonti sono comunque tenute ad arrestarsi davanti ai principi di base dell'ordine interno vale a confermare, sia pure in un ambito più ristretto, lo schema suddetto.

L'interposizione, poi, a sua volta, moltiplica e fa riprodurre a cascata le forme d'interpretazione conforme: nel momento stesso in cui l'interpretazione della legge è chiamata a "conformarsi" alla interpretazione del diritto internazionale o di altro diritto ancora¹⁹, anche quest'ultima è chiamata a "conformarsi" a parametri (da un punto di vista interno) superiori.

Tutto quanto si è venuti dicendo fin qui testimonia che, secondo l'ordine di idee comunemente accolto, *la teoria (una certa teoria) delle fonti fonda e condiziona la teoria dell'interpretazione.* Il meccanismo della "conformazione" interpretativa viene, insomma, ad esser azionato in ragione degli esiti ricostruttivi raggiunti sul piano della prima teoria e nei limiti segnati da questa.

Siamo però sicuri che le cose stanno davvero e sempre così?

3. *Le basi della dottrina dell'interpretazione conforme: apprestate, al piano teorico, dall'idea risalente del carattere "onnipotente" della Costituzione e, al piano metodico, dall'ispirazione formale-astratta delle ricostruzioni correnti dell'ordine delle fonti*

In realtà, si dispone di molti segni che avvalorano l'idea che le cose non stanno esattamente così.

S'impone, innanzi tutto, una previa scelta di campo, di ordine metodologico, entro cui reimpostare la questione.

La sistemazione verticale, a scala, delle fonti, anche sul versante dei rapporti interordinamentali, è figlia di una prospettiva metodica e di una teorico-generale, pure un tempo particolarmente accreditate e tuttavia ormai, a mia opinione, largamente inadeguate a spiegare la realtà presente, specie nei suoi più salienti sviluppi e per le più marcate linee di tendenza in questi affermatesi.

¹⁸ È questo, come si sa, lo schema della fonte interposta, con molta chiarezza rappresentato dalle decisioni sulla CEDU, sopra cit.

¹⁹ ... sia esso di origine esterna, come il diritto comunitario, e sia pure di origine interna: ovunque, infatti, vi sia "interposizione", lì vi sarebbe – a stare all'ordine di idee ora esposto – obbligo di interpretazione conforme (così, per fare solo un paio di esempi, per ciò che concerne i rapporti tra leggi di delega e decreti legislativi o per i rapporti tra leggi statali a vario titolo idonee a circoscrivere l'autonomia regionale e leggi e fonti in genere espressive dell'autonomia stessa).

A base della ricostruzione sopra sinteticamente descritta, c'è l'idea, risalente ma ancora oggi non poco diffusa, di una Costituzione quale punto esclusivo di unificazione-integrazione delle dinamiche sia della produzione che dell'applicazione giuridica. Gli stessi rapporti interordinamentali – come s'è veduto – sono pur sempre fatti oggetto di osservazione *dal punto di vista della Costituzione*: il primato del diritto internazionale e del diritto comunitario sul diritto interno, sia pure entro limiti e con effetti diversi, è comunque *secondo Costituzione*.

Portando fino agli ultimi, conseguenti svolgimenti le premesse sopra poste, potrebbe dirsi che il rispetto delle norme di origine esterna *si risolve per intero* nel rispetto della Costituzione, quali che siano poi le tecniche attraverso le quali è ripristinata, laddove turbata, l'armonia del sistema²⁰.

Naturalmente, i punti di vista degli ordinamenti diversi dal nostro sono ugualmente tenuti presenti; diciamo pure che stanno anzi a base della ricostruzione invalsa dei rapporti interordinamentali e, dunque, delle formule costituzionali cui essi sono fatti risalire: l'indebito sovraccarico di sensi di cui è stato fatto oggetto l'art. 11, sul versante dei rapporti col diritto comunitario, ne è una lampante riprova. E, tuttavia, possiamo seguitare ad affermare, non foss'altro che per appagare il nostro inguaribile "patriottismo" costituzionale, che quanto è avvenuto e seguita ad avvenire è frutto *diretto, esclusivo, genuino*, della volontà del Costituente.

La prospettiva teorica ora succintamente rappresentata, che riporta alla Costituzione *ogni* limitazione della sovranità, pur laddove idonea a risolversi in una parziale deroga alla stessa Costituzione, si salda quindi ad una prospettiva metodica d'ispirazione formale-astratta che, in generale, permea la ricostruzione dell'ordine delle fonti, anche appunto nelle sue proiezioni al piano delle relazioni interordinamentali.

Il primato di una fonte sull'altra è fatto discendere da "qualità" formali sia dell'una che dell'altra fonte: l'essere cioè prodotte da ordinamenti diversi, i cui rapporti – si ricostruiscano in applicazione dello schema della *gerarchia* ovvero dello schema della *competenza* – presentano comunque caratteri *tipici*, come tali suscettibili di ricevere una sistemazione invariante rispetto ai contenuti contingenti posseduti dalle fonti stesse. Persino laddove la sistemazione stessa sembri risentire dell'incidenza esercitata da canoni ordinatori di natura assiologico-sostanziale (arrestandosi il primato in parola davanti ai principi fondamentali di diritto interno), in realtà si rifà pur sempre ad un'ispirazione di stampo formale-astratto, i principi stessi non essendo governati – come, invece, usualmente si ritiene essere per altri campi d'esperienza – dalla "logica" del reciproco "bilanciamento" secondo i casi o, diciamo pure, della occasionale prevalenza ora di questo ed ora di quel principio sull'altro, bensì ordinati (*per sistema*, appunto) gerarchicamente, con in testa i "controlimiti" e ad essi subordinati (ancorché *ugualmente* fondamentali...) i principi nei quali è il fondamento interno del diritto sovranazionale²¹.

Ora, l'idea di una Costituzione connotata da un ordine interno immutabile, suscettibile di meccaniche e ripetitive applicazioni, va a mia opinione incontro a difficoltà pressoché insormontabili.

²⁰ Un'aporia non risolta si ha, a mio modo di vedere, per il fatto che la medesima causa d'invalidità, la violazione seppur riflessa della Costituzione, è sanzionata ora a mezzo della tecnica del giudizio di costituzionalità e del conseguente *annullamento* dell'atto che se ne renda responsabile ed ora, invece, a mezzo della tecnica della "*non applicazione*" del diritto interno incompatibile col diritto comunitario *self-executing*; ma, delle ragioni che hanno portato a questo stato di cose e dei loro ulteriori, prevedibili sviluppi nulla può qui dirsi, se non che si tratta di una condizione passeggera, destinata verosimilmente a cambiare una volta giunto a maturazione il processo d'integrazione sopranazionale. Già oggi, peraltro, in un contesto che va sempre più connotandosi – piace a me dire – quale "*intercostituzionale*", l'idea della Costituzione quale unico punto di unificazione delle dinamiche sia della produzione che dell'applicazione giuridica, anche nella loro dimensione interordinamentale, appare chiaramente improponibile.

²¹ Quest'appunto critico può, volendo, vedersi, con ulteriori ragguagli, nel mio *Riforma del titolo V e giudizi di "comunitarietà" delle leggi*, in AA.VV., *Diritto comunitario e diritto interno*, Milano 2008, spec. par. 3.

4. *Una verifica critica dei modi usuali di guardare alla Costituzione e ai rapporti tra gli ordinamenti, sul terreno del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali, laddove appare in larga parte artificioso discorrere di separazione tra fonti ovvero di ordini di precedenza tra le stesse, a fronte della naturale vocazione dei materiali normativi riguardanti i diritti stessi a reciprocamente integrarsi e sorreggersi nelle pratiche interpretative*

Il vero è che nessun ordinamento ormai più è, se mai è stato, in sé concluso, autosufficiente; e, se lo fosse, sarebbe in realtà autoreferenziale, incapace di reggersi da se medesimo, senza appunto il sostegno che viene dagli altri, tutti idonei a reciprocamente implicarsi, seppur in diversa misura, in ragione degli interessi in campo, delle norme dagli stessi evocate e delle forme della loro combinazione, *secondo valore*.

Il terreno su cui questo modo di essere e di divenire delle vicende interordinamentali emerge con maggiore nitore è quello del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali²².

L'osservazione delle esperienze fin qui maturate e delle altre in via di maturazione su questo terreno²³ dimostra quanto sia arduo il mantenimento di schemi di inquadramento dei materiali normativi d'ispirazione formale-astratta e la sistemazione verticale degli stessi, secondo un ordine prefissato ed immutabile.

Nessuno – ch'io sappia – è ad oggi riuscito (e dubito che possa anche in seguito riuscire) a misurare quanto ciascun ordinamento dà e quanto riceve dagli altri, al piano della produzione come pure a quello dell'applicazione. L'ordinamento comunitario, ad es., attinge a pieni mani dalle "tradizioni costituzionali comuni" ma queste, a loro volta, per un verso, come si sa, sono pur sempre originariamente rielaborate dalla giurisprudenza comunitaria e, per un altro verso, in una non secondaria misura (pur se non sempre in modo vistoso) si rifanno ad indicazioni offerte da altre Corti, come quella di Strasburgo.

È, a dir poco, ingenuo, oltre che forzoso, affermare che l'una fonte sia tenuta a conformarsi all'altra (e, per ciò pure, le relative interpretazioni) quanto la stessa fonte-parametro, nella sua essenza significativa, è ricostruita alla luce di apporti molteplici e varî per intensità offerti da materiali (normativi e non) provenienti *ab extra*, dallo stesso così come da altro ordinamento rispetto a quello cui appartiene.

Per questa stessa ragione, trovo comunque parziale e complessivamente inappagante il modo con cui sono usualmente sistemati i rapporti tra gli ordinamenti, specie sul terreno delle garanzie. Quando, ad es., si dice (come – si sa – è solita dire la nostra giurisprudenza costituzionale) che la pregiudiziale comunitaria precede la pregiudiziale costituzionale, sembra quasi che possano darsi due distinte interpretazioni conformi, chiamate a venire alla luce in successione, secondo un ordine appunto prestabilito.

²² ... e, aggiungerei, dell'esercizio dei doveri di solidarietà, essi pure *fondamentali*, siccome al pari dei diritti idonei a dare l'identità di ciascun ordinamento e, allo stesso tempo, ad esprimere nel modo più genuino il senso complessivo dei loro rapporti [discorrono di doveri fondamentali, tra gli altri, G. PECES-BARBA MARTINEZ, *Diritti e doveri fondamentali*, in *Dig./Disc. Pubbl.*, V (1990), 139 ss. e A. SPADARO, *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l'individuazione di doveri altrettanto fondamentali*, in *Pol. dir.*, 1/2006, 167 ss.; infine, volendo, può vedersi anche il mio *Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria della Costituzione (note minime a margine di un convegno)*, in AA.VV., *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, a cura di R. Balduzzi - M. Cavino - E. Grosso - J. Luther, Torino 2007, 551 ss.

²³ Tra le numerose indagini sul campo, rammento qui solo (specie per le considerevoli aperture metodico-teoriche e la sensibilità data al "dialogo" – vorrei dire – *intergiurisprudenziale*) l'indagine di recente portata a termine da AA.VV., *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, a cura di M. Cartabia, Bologna 2007.

La cosa ha, invero, una sua spiegazione. Poiché l'ordinamento comunitario è abilitato a disporre anche *contra Constitutionem*, non ha importanza chiedersi prima se la legge è, o no, conforme a Costituzione, la eventuale difformità rispetto al parametro sovranazionale in ogni caso comportando la "non applicazione" della legge stessa (laddove il parametro stesso sia *self-executing*) ovvero la sua impugnazione davanti alla Corte costituzionale (in caso di parametro non autoapplicativo). Solo che, ponendosi – come si è detto – in ultima istanza, dal punto di vista del diritto interno, la Costituzione quale "luogo" e fattore di unificazione-integrazione degli ordinamenti, la verifica della compatibilità rispetto al parametro esterno passa, ad ogni buon conto, attraverso un riscontro della coerenza di quest'ultimo coi principi di base dell'ordinamento costituzionale. Ciò che, tuttavia, incrina la stabilità del ragionamento appena fatto è la circostanza per cui non soltanto i parametri non sono – come, invece, parrebbe, a seguire il ragionamento stesso – reciprocamente, rigidamente separati o, diciamo pure, non "comunicabili" ma neppure sono separati rispetto all'oggetto, secondo quanto si è avuto modo di rammentare poc'anzi, richiamando le vicende proprie del circolo ermeneutico.

Volendo, si può dunque seguire a ragionare di *precedenze temporali*, per ciò che attiene all'attivazione di certi meccanismi di garanzia al posto di altri, non pure però – come si è venuti dicendo – di *precedenze di ordine assiologico-sostanziale*.

I diritti fondamentali offrono continue, particolarmente espressive, testimonianze dell'impossibilità di ragionare in termini di *prius* o *posterius* di carattere normativo, a fronte di pratiche interpretative che vedano talmente integrati i materiali normativi da rendersene quindi, ad ogni buon conto, forzosa la separazione.

Sta dunque qui – come si è venuti dicendo – il limite di fondo della tesi corrente che vorrebbe *interamente ed esclusivamente* fondata la teoria dell'interpretazione sulla teoria delle fonti. La qual cosa, tuttavia, non autorizza a ritenere che le due teorie si muovano su piani reciprocamente separati, distanti, o che lo stesso circolo ermeneutico al proprio interno appiattisca ogni tratto distintivo dei materiali che in esso s'immettono e, insomma, proprio perché... *circolare*, risulti privo di punti fermi, di un *orientamento* nel modo pur vario con cui i materiali stessi si compongono in ragione dei casi.

5. La riduzione ad unità delle interpretazioni conformi nel circolo ermeneutico e l'orientamento impresso alle dinamiche interne a quest'ultimo dal valore "supercostituzionale" della dignità della persona umana

Un punto fermo, invece, si dà; e, senza nulla togliere al moto incessante che connota le relazioni internormative (e le pratiche interpretative che ad esse fanno capo), è ugualmente da riconoscere l'esistenza di un complessivo, vigoroso orientamento che delle relazioni stesse segna le più salienti ed espressive movenze.

Se ne rende, a mia opinione, possibile la percezione in prospettiva assiologica.

I valori fondamentali sono un "collante" formidabile: non si dimentichi che condizione non eludibile per l'ingresso e la permanenza di uno Stato in seno all'Unione è la condivisione di un patrimonio assiologico (quanto meno, nel suo "nucleo duro") identicamente connotato²⁴. Sappiamo, poi, che nella realtà le cose non stanno del tutto così e che le stesse trattative precedenti e determinanti l'adesione si sono svolte all'insegna di non poche, significative differenziazioni di trattamento²⁵. E, tuttavia, si dà pur

²⁴ Tornano, come si vede, nuovamente in rilievo, sia pure sotto un profilo diverso da quello usualmente osservato, le "tradizioni costituzionali comuni".

²⁵ Una chiara descrizione di queste vicende può vedersi in L. CAPPUCIO, *Le condizioni costituzionali di adesione all'Unione europea*, in AA.VV., *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, a cura di S. Staiano, Torino 2006, 457 ss.

sempre una base autenticamente comune, sulla quale sono fatte poggiare esperienze e vicende dalle quali dipende l'ulteriore avanzata del processo d'integrazione. D'altronde, come pure poc'anzi si diceva, le "tradizioni costituzionali comuni" null'altro esprimono, *in nuce*, se non questo che è, ad un tempo, un *dato*, un *bisogno*, uno *scopo*, la cui essenza non può essere colta ed apprezzata come si conviene, se non, appunto, in prospettiva assiologicamente orientata.

Ora, proprio con riguardo ai principi-valori fondamentali ogni forma di rivendica di una originalità a tutti i costi da parte di questo o quell'ordinamento appare essere contraria sia alle pretese dei principi stessi, secondo la loro più genuina ed espressiva vocazione, e sia pure alle tendenze più marcate dell'esperienza. Non che – sia chiaro – non si diano sostanziali diversificazioni nel passaggio da un ordinamento all'altro (siano essi quelli statali e siano pure quelli sovranazionali), persino in relazione a valori transepocali, quali l'eguaglianza, la libertà, la democrazia.

Non è questo, dunque, il punto. Ciò che nondimeno importa è la comune caratterizzazione degli strati più profondi degli ordinamenti stessi, laddove è appunto racchiuso e custodito il loro "nucleo duro"²⁶. Ed è infatti proprio qui che – come si è venuti dicendo – si ha modo di riscontrare l'esistenza di flussi molteplici, *pluridirezionali*, di suggestioni *culturali*, prima ancora che *positivamente* rilevanti (al piano degli effetti giuridici, insomma), cui *tutti* i principi, senza esclusione di sorta, si trovano esposti e da cui si fanno beneficamente contagiare, rinnovandosi senza sosta nella loro stessa struttura semantica elementare.

V'è una sorta di "*metaprincipio*" o "*metacriterio*" ordinatore, un'autentica *Grundnorm* fondativa sia delle dinamiche interne ad un ordinamento dato che di quelle a carattere interordinamentale, siccome idonea a presiedere alla combinazione dei principi fondamentali ed alle loro varie applicazioni ai casi, un *principio sui principi* insomma, peraltro codificato, seppure in modo, a mia opinione, improprio (così, ad es., nella Carta di Nizza), che consiste nella ricerca e conseguente applicazione della disciplina idonea ad appagare *nel modo più intenso* i diritti fondamentali²⁷: non importa, poi, qual è l'ordinamento che l'appresta (e già il fatto stesso che gli ordinamenti si giochino la partita alla pari è una spia particolarmente indicativa della ormai avanzata integrazione tra gli ordinamenti stessi). Solo che la "logica" che presiede alla "razionalizzazione" di siffatto "metaprincipio" risente di antichi, tuttora evidentemente non rimossi, pregiudizi: una "logica", infatti, *difensivistica*, come si è ritenuto di chiamarla altrove, che vede i principi in perenne, potenziale conflitto, ciascuno naturalmente, irresistibilmente portato ad affermarsi "tirannicamente" sugli altri. È – come si sa – la "logica", sopra richiamata, dei "controlimiti", la stessa – se ci si pensa – che è usualmente considerata valevole per le operazioni di "bilanciamento", in occasione della cui effettuazione, al di là delle "miti" affermazioni di buoni propositi, vale a dire della opzione per soluzioni autenticamente mediane e concilianti, si presuppone, ad ogni buon conto, l'idea del conflitto: un conflitto, appunto, ripianato a mezzo di una tecnica *soft*, ma pur sempre un conflitto. E, d'altro canto, come pure s'è avuto modo qui di accennare, "bilanciamenti" davvero mediani assai di rado si hanno, piuttosto assistendosi alla (sia pur occasionale) prevalenza di un principio-valore sull'altro ed al conseguente accantonamento di quello recessivo.

Ora, è innegabile che il ripristino dell'armonia non sia, alle volte, in alcun modo possibile al di fuori di quella "logica" *difensivistica* di cui si è appena detto, vale a dire se non col previo riconoscimento della esistenza del conflitto e con la somministrazione della soluzione più adeguata al suo superamento (*secondo ragionevolezza*, come suol dirsi). E,

²⁶ Su di che v., nuovamente e per tutti, AA.VV., *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali*, cit., e Q. CAMERLENGO, *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, Milano 2007.

²⁷ La qual cosa, peraltro, pone poi la micidiale questione teorico-pratica relativa alla individuazione del parametro o dei criteri in applicazione dei quali può stabilirsi dov'è la tutela *più intensa*.

tuttavia, quando le cose prendono questa piega, si ha pur sempre una sconfitta. Sia che i “bilanciamenti” prendano corpo ed interamente si esauriscano entro le mura di un ordinamento dato e sia pure che si svolgano nella dimensione dei rapporti interordinamentali, quando un principio è obbligato a recedere, sia pure in parte e solo per un caso, davanti ad altri principi della sua stessa natura (e forza), l’interprete ha già perso. Non sarà, forse, colpa sua o, diciamo meglio, *interamente* sua, ma la sostanza non cambia. L’interprete invece vince la partita con se stesso quando riesce a dimostrare di fare un uso *congiunto e pieno* di *tutti* i principi evocati dal caso, quando cioè dimostra che essi convergono, si implicano, si sorreggono a vicenda: dicono, sia pure in modi diversi, la *stessa cosa, vogliono* la stessa cosa.

Qui – come si vede – il discorso naturalmente scivola dal piano delle tecniche interpretative al piano della sostanza assiologico-normativa in cui si identificano ordinamenti ormai in via di avanzata integrazione.

C’è una stella polare che guida il cammino, non di rado lungo e sofferto, che l’interprete è chiamato a compiere al fine di pervenire alla meta del vicendevole sussidio che i principi si danno in vista dell’ottimale appagamento delle pretese dei diritti e delle complessive esigenze dei casi. Se la tecnica della reciproca integrazione e della vera e propria immedesimazione dei principi è la *Grundnorm* delle relazioni interordinamentali, in un contesto ormai tendente – come si diceva – alla costruzione di un vero e proprio ordine “*intercostituzionale*”, la tecnica stessa nondimeno non è, non può essere *neutra*, sentirsi cioè appagata per il fatto di riuscire a determinare un’integrazione *quale che sia* degli ordinamenti stessi. Piuttosto, essa è per sua natura dotata di una carica assiologica, che quindi riversa ed esprime al meglio in occasione delle sue varie applicazioni all’esperienza.

La *Grundnorm* richiede, insomma, di convertirsi in un *Grundwert* o – il che è praticamente lo stesso – di dimostrarsi idonea ad assicurare un ottimale servizio ai bisogni più largamente ed intensamente avvertiti dall’uomo, così disvelando la propria essenza e natura, rendendo cioè testimonianza della propria attitudine ad apprestare la migliore tutela possibile, alle condizioni complessive di contesto, ai bisogni stessi.

Questa conversione o, diciamo pure, questa doppia natura della tecnica in discorso si coglie solo a condizione che (e nel momento in cui) gli stessi principi fondamentali riconoscano l’esistenza di un *quid* che li sovrasta e governa, di un valore – come lo si è altrove chiamato – “*supercostituzionale*”, nel senso che sta *prima* e *fuori* ma anche *dentro* l’ordinamento, permeandone l’intera struttura ed orientandone le dinamiche interne, specie quelle più direttamente ed immediatamente coinvolgenti i valori. Questo valore – come si sarà ormai capito – è la dignità della persona umana: un valore, di certo, non immutabile, che non si situa cioè al di fuori della storia ma che è, anzi, tutto quanto, fino in fondo, calato nella storia stessa e che, perciò, può essere inteso, come lo è stato, in molti modi, a condizione – beninteso – che non si smarrisca ciò che fa di *ogni* uomo appunto un... *uomo*, sotto qualunque cielo e sopra ogni terra²⁸.

Se la dignità è, come io pure credo, il *fondamento dei fondamenti*, essa naturalmente attrae a sé anche l’interpretazione conforme, ne dirige ed accompagna la formazione e maturazione, ne condiziona, in modo risolutivo, gli esiti.

²⁸ Rinviene l’essenza della dignità in “ciò che a nessun uomo deve essere negato, e ciò che a nessun uomo può essere inflitto” M. ZANICHELLI, *Il significato dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *I diritti in azione*, cit., 529. Della dignità come “*metaprincipio*” ha, ancora non molto tempo addietro, discorso C. PANZERA, *Frammenti di un monologo... in attesa di un dialogo. Il bilanciamento fra valori costituzionali in due casi giudiziari “scottanti” (a proposito di infibulazione e poligamia)*, in AA.VV., *Il dialogo tra le Corti. Principi e modelli di argomentazione*, a cura di E. Navarretta - A. Pertici, Pisa 2004, 217 ss. Di “*metavalore*” ha infine trattato A. RAUTI, nella sua relazione al nostro Convegno, dal titolo *Interpretazione adeguatrice e ragionevolezza: la prospettiva dei giudici “comuni”*, par. 1 del *paper*.

La dignità, ovviamente, ammette tanto la riuscita quanto l'insuccesso del tentativo di interpretazione conforme, di *ogni* specie di interpretazione conforme, ammesso che si voglia seguire a tenerle distinte.

Ancora una volta, non è qui il fuoco della questione. Ciò che, conclusivamente, importa è non perdere di vista che l'essenza stessa dell'interpretazione conforme o, diciamo pure, dell'interpretazione *tout court* non può essere apprezzata come si conviene ragionando in termini "neutri" ed astratti di tecniche, parametri, oggetti. Tutt'all'invso, come qui si è tentato di mostrare, sia pure in modo largamente approssimativo e bisognoso di ben altri svolgimenti, solo riposizionando la questione di cui oggi abbiamo discusso, rivedendola cioè in prospettiva assiologicamente orientata (ed orientata – siamo ormai in grado di dire – verso il *valore dei valori*), si può – a me pare – cogliere l'intimo significato di una tecnica, che è allo stesso tempo appunto un valore, siccome essa stessa al servizio dei valori e, ancora più a fondo, di ciò che di questi ultimi dà la ragione stessa della loro esistenza.